



COMUNE DI LECCO

N. 191 R.D.
N. 374 I.P.

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2008

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI LECCO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLÒ PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA.

L'anno DUEMILAOTTO e questo giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 09,30 nella residenza Municipale si riunisce la Giunta Comunale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, per l'esame dell'argomento in oggetto, i Signori:

FAGGI ANTONELLA	Sindaco
NAVA DANIELE	Vice Sindaco
GROSSI GAETANO	Assessore
INVERNIZZI MAURO	Assessore
BETTEGA CINZIA	Assessore
FORTINO ANGELA	Assessore
MAMBRETTI GIUSEPPE	Assessore
REDAELLI WALTER	Assessore
PAROLARI STEFANO	Assessore
PESENTI DARIO	Assessore
TETI LUCA	Assessore


Presenti	Assenti
sì	
	sì
sì	
sì	
sì	

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Presiede l'adunanza la dott.ssa ANTONELLA FAGGI - SINDACO la quale invita a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. VINCENZO DEL REGNO



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge e di regolamento;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO - SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ENTE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI LECCO PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA", composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare altresì l'allegato schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO - SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLO' PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA", composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva annua a carico dell'Ente è di € 16.000,00 che trova copertura al cap. 6876 "Convenzione con Croce Rossa" del Bilancio 2008;
- 4) di dare mandato al Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia per tutti gli adempimenti conseguenti.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI LECCO

Alligato alla deliberazione N° 111
in data 18/12/08 della G.C.


COMUNE DI LECCO

SETTORE: POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Servizio Amministrativo Contabile

N. 376 I.P.

N. 3468026 I.D.

Lecco, li 25/11/2008



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI LECCO e L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLÒ' PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA.

Spett.le Giunta Comunale
S E D E

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Lecco, senza scopo di lucro, presta con volontario intervento della propria organizzazione e con i propri mezzi il pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati oltre ad interventi di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali;

Premesso inoltre che:

- L'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso "Croce San Nicolò o.n.l.u.s. di Lecco, senza scopo di lucro, presta con volontario intervento della propria organizzazione e con propri mezzi, il pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati;

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Considerato che entrambe le associazioni, in merito agli interventi disposti dalla centrale operativa, operano in regime di convenzione con l'Azienda Ospedaliera "A. Manzoni" di Lecco, sede della C.O.E.U. - 118 di Lecco e Provincia;

Dato atto che il Servizio sanitario nazionale copre gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso solo nel caso in cui ciò sia disposto dalla centrale operativa, e gli oneri dei trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale (d.p.r. 27/3/92);

Dato atto inoltre che una buona parte dei servizi erogati ai cittadini riguardano, però, interventi non rimborsati dal servizio sanitario nazionale e che i costi vengono addebitati direttamente a chi usufruisce delle prestazioni;

Considerato che il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, ha già sperimentato positivamente un accordo con la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Lecco, e con l'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso "Croce San Nicolò" attraverso convenzioni in vigore fin dall'anno 2004;

Ritenuto opportuno regolamentare i reciproci impegni per garantire un servizio di trasporto e assistenza con ambulanza maggiormente fruibile dalla cittadinanza proponendo gli allegati schemi di convenzione, di durata biennale, composti ciascuno da n. 10 articoli;

Ritenuto altresì opportuno, in considerazione dell'importante servizio volontario di pubblica utilità erogato dalle suddette Associazioni, e della particolare valenza sociale degli interventi di cui beneficiano anche soggetti anziani, disabili, ecc., sostenere le attività delle due Associazioni con un contributo annuo di € 8.000,00 per ognuna;


Dato atto che lo stesso schema di convenzione è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 77 del 19.07.2007 ed è stato in vigore dal 01.11.07 al 31.10.08;

Viste le relazioni prodotte dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Lecco e dall'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso "Croce San Nicolò" sull'attività svolta ed i report degli interventi effettuati nel periodo di validità della citata convenzione;

Tutto ciò premesso,

Si propone, pertanto, di deliberare quanto segue :

- 1) Di approvare l'allegato schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ENTE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI LECCO PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA", composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare altresì l'allegato schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLÒ PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA", composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



3) Di dare atto che la spesa complessiva annua a carico dell'Ente è di €. 16.000,00 che trova copertura cap. 6876 "Convenzione con Croce Rossa" del Bilancio 2008;

4) Di dare mandato al Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia per tutti gli adempimenti conseguenti;

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 18/08/2000, n. 267.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

(Dott.ssa Marina Panzeri)



Visto :

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

(Angela Fortino)



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA


Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Data

25/11/2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE


(Dott.ssa Marina Panzeri)



Visto, per l'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta Comunale del _____

IL SINDACO

(Dott.ssa Antonella Faggi)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C.
ID N. 3468026 DEL 25/11/2008

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, provveditorato, gare e contratti

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, attesta la regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Daniela Porta



IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Brivio



Lecco li, 02/12/2008

VISTO: Effettuata prenotazione impegno all' INTERVENTO 1.10.04.03
CAP 6876 del Bilancio 2008. (€ 16.000,00)

Pratica trattata da: Manuela Gilardi

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO "CROCE SAN NICOLÒ" PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA.

Premesso che:

- l'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso Croce San Nicolò o.n.l.u.s. – Lecco, costituita con atto in data 17 giugno 1988 n. 97697 rep. n. 21984 racc. del dott. Teodoro Berera Notaio in Lecco, registrato a Lecco in data 6 luglio 1988, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. 64578 del 29.09.1994 – come si evince da atto costitutivo e dallo Statuto della medesima, è un'Associazione umanitaria e filantropica, a carattere apolitico, senza scopi di lucro, che presta con volontario intervento della propria organizzazione e con i propri mezzi il pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati ed il trasporto degli infermi;
- Il Comune di Lecco, che da sempre promuove e valorizza l'attività di volontariato senza fine di lucro, intende in particolare supportare l'azione svolta sul territorio dalla Croce San Nicolò, anche in considerazione dell'irrinunciabile servizio di pubblica utilità svolto a favore di coloro che hanno necessità di soccorso sanitario e di cure erogate presso strutture non presenti in zona;
- Ai sensi del DP.R. 27/3/1992 art. 11 co. 1 "Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale";
- Una buona parte dei servizi erogati ai cittadini lecchesi e del territorio provinciale riguardano interventi non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, in quanto si concludono con il non trasporto (decesso, rifiuto, falso allarme, ...) o in quanto comunque a carico dei cittadini (visite, esami, trasporti sanitari vari, dialisi non convenzionate ASL);
- Il Comune di Lecco, rilevato che dei servizi di trasporto, verso e da strutture sanitarie, svolti dalla Croce San Nicolò e a totale carico dei cittadini lecchesi beneficiano, tra gli altri, soggetti disabili, anziani, dializzati, che maggiormente abbisognano di interventi di trasporto sanitario, intende offrire un contributo economico a sostegno dell'attività dell'Associazione in considerazione della valenza comunale e sociale delle prestazioni rese;
- Che da quanto intercorso tra il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia ed i responsabili della Croce San Nicolò si è convenuto di tradurre in specifico atto convenzionale la regolamentazione dei reciproci rapporti di impegno, attesa l'opportunità per il Comune di Lecco di mantenere sul proprio territorio un servizio indispensabile per i cittadini;

Tutto ciò premesso,

tra

il **COMUNE DI LECCO** con sede a Lecco in Piazza Diaz 1, codice fiscale e partita iva n. 00623530136, rappresentato dalla dott.ssa MARINA PANZERI – Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale

L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLO' (di seguito denominata "Associazione"), con sede a Lecco in VIA Crollalanza n. 12, codice fiscale n.92008200138, partita iva 01868950138, iscritta al registro regionale del volontariato con decreto n. 64578 del 29.09.1994, rappresentata dal legale rappresentante sig. _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione si impegna ad effettuare i seguenti servizi di trasporto:

- A) trasporti di solo andata o solo ritorno fino a 15 km.
- B) trasporti di andata e ritorno fino a 20 km.
- C) Trasporti di A/R oltre i 20 km.
- D) Trasporti oltre i 15 km.

applicando ai cittadini lecchesi ultrasessantacinquenni o disabili, richiedenti i servizi suddetti, le tariffe previste dalla normativa vigente, a cui verrà praticata una riduzione del 20% (ventipercento).

Le tariffe applicate si intendono comunque con partenza da Lecco, indipendentemente dalla provenienza del mezzo che risponde alla chiamata e che svolge l'intervento.

Art. 2

L'Associazione si impegna a garantire le seguenti agevolazioni e servizi:

- Ai cittadini lecchesi dializzati o affetti da morbo di Parkinson e richiedenti un servizio di trasporto di andata e ritorno nella stessa giornata (da e per l'Ospedale o il luogo di terapia o cura all'interno del territorio comunale) sarà applicato il costo di una sola tratta, scontata come da art. 1;
- N. 20 interventi annui di trasporto gratuito, all'interno del territorio comunale, per situazioni segnalate dal Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia;
- N. 3 interventi annui gratuiti di aiuto al trasferimento di persona invalida dal proprio alloggio alla sede stradale (e viceversa) a richiesta del Servizio Anziani del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

Art. 3


L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti convenzionali.

Art. 4

L'Associazione si impegna a presentare semestralmente un report dettagliato sull'attività svolta ed il prospetto delle agevolazioni tariffarie applicate per i servizi previsti nella presente convenzione.

Art. 5

Il personale / i volontari dell'Associazione devono rispettare i principi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche per dati o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta in regime di convenzione di cui al presente atto.



Art. 6

Il Comune di Lecco corrisponderà all'Associazione l'importo annuo di €. 8.000,00 a titolo di concorso alle spese per l'attività svolta a favore della cittadinanza lecchese.

L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione annuale anticipata; la liquidazione sarà effettuata entro 90 giorni dalla data di presentazione della nota di richiesta di pagamento.

Art. 7

La presente convenzione, di durata annuale, ha validità per il periodo dal _____ al _____.

Art. 8

In caso di recesso anticipato, per gravi e comprovate ragioni, le parti devono dare un preavviso di almeno 60 giorni.

La presente convenzione si risolverà nel caso in cui mezzi, attrezzature, personale dell'associazione comportino il venir meno dei requisiti di idoneità per il perseguimento del servizio.

La presente convenzione, con il venir meno dell'erogazione di quanto pattuito, si risolverà immediatamente in caso di cessazione dell'attività, trasferimento della sede fuori dal territorio di Lecco o di trasformazione giuridica dell'Associazione.

Art. 9

Le parti concordano la registrazione solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico dell'Associazione.

Art. 10

Il presente rapporto convenzionale è regolato dalle clausole di disposizione della convenzione e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali in materia.


Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente a decidere il Foro di Lecco.

Lecco, li

Comune di Lecco

Il Direttore del Settore Politiche Sociali
e di Sostegno alla Famiglia
dott.ssa Marina Panzeri


**Associazione Volontaria di Pronto Soccorso
Croce San Nicolò**



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E LA CROCE ROSSA ITALINA – COMITATO LOCALE DI LECCO PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA.

Premesso che:

- l'Associazione italiana della Croce Rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7.2.1884 n. 1243, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra, delle norme internazionali e dei seguenti principi fondamentali: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità;
- l'Associazione italiana della Croce Rossa, non ha finalità di lucro, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute, favorisce la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace duratura fra i popoli;
- lo statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con D.P.C.M. 5 luglio 2002 n. 208, all'art. 2 lett. c) afferma che l'Associazione "concorre, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto di infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale";
- Il Comune di Lecco, che da sempre promuove e valorizza l'attività di volontariato senza fine di lucro, intende in particolare supportare l'azione svolta sul territorio dalla Croce Rossa, anche in considerazione dell'irrinunciabile servizio di pubblica utilità svolto a favore di coloro che hanno necessità di soccorso sanitario e di cure erogate presso strutture non presenti in zona;
- Ai sensi del DP.R. 27/3/1992 art. 11 co. 1 "Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale";
- Una buona parte dei servizi erogati ai cittadini lecchesi e del territorio provinciale riguardano interventi non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, in quanto si concludono con il non trasporto (decesso, rifiuto, falso allarme, ...) o in quanto comunque a carico dei cittadini (visite, esami, trasporti sanitari vari, dialisi non convenzionate ASL);
- Il Comune di Lecco, rilevato che dei servizi di trasporto, verso e da strutture sanitarie, svolti dalla Croce Rossa e a totale carico dei cittadini lecchesi beneficiano, tra gli altri, soggetti disabili, anziani, dializzati, che maggiormente abbisognano di interventi di trasporto sanitario, intende offrire un contributo economico a sostegno dell'attività dell'Associazione in considerazione della valenza comunale e sociale delle prestazioni rese;
- Che da quanto intercorso tra il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia ed i responsabili della Croce Rossa – Comitato Locale di Lecco si è convenuto di tradurre in specifico atto convenzionale la regolamentazione dei reciproci rapporti di impegno, attesa l'opportunità per il Comune di Lecco di mantenere sul proprio territorio un servizio indispensabile per i cittadini;



Tutto ciò premesso,

tra

il **COMUNE DI LECCO** con sede a Lecco in Piazza Diaz 1, codice fiscale e partita iva n. 00623530136, rappresentato dalla dott.ssa Marina Panzeri – Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale

e

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA - COMITATO LOCALE DI LECCO (di seguito denominata "Associazione"), con sede a Lecco in Viale Rimembranze 9, codice fiscale n. 01906810583, partita iva 01019341005, iscritta al registro regionale del volontariato con decreto n. 17386 del 24.09.2002, rappresentata dal sig. _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione si impegna ad effettuare i seguenti servizi di trasporto:

- A) trasporti di solo andata o solo ritorno fino a 15 km.
- B) trasporti di andata e ritorno fino a 20 km.
- C) Trasporti di A/R oltre i 20 km.
- D) Trasporti oltre i 15 km.

applicando ai cittadini lecchesi ultrasessantacinquenni o disabili, richiedenti i servizi suddetti, le tariffe previste dalla normativa vigente, a cui verrà praticata una riduzione del 20% (ventipercento).

Le tariffe applicate si intendono comunque con partenza da Lecco, indipendentemente dalla provenienza del mezzo che risponde alla chiamata e che svolge l'intervento.

Art. 2

L'Associazione si impegna a garantire le seguenti agevolazioni e servizi:

- Ai cittadini lecchesi dializzati o affetti da morbo di Parkinson e richiedenti un servizio di trasporto di andata e ritorno nella stessa giornata (da e per l'Ospedale o il luogo di terapia o cura all'interno del territorio comunale) sarà applicato il costo di una sola tratta scontata come da art. 1;
- N. 20 interventi annui di trasporto gratuito, all'interno del territorio comunale, per situazioni segnalate dal settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia;
- N. 3 interventi annui gratuiti di aiuto al trasferimento di persona invalida dal proprio alloggio alla sede stradale (e viceversa) a richiesta del Servizio Anziani del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

Art. 3

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti convenzionali.

Art. 4

L'Associazione si impegna a presentare semestralmente un report dettagliato sull'attività svolta ed il prospetto delle agevolazioni tariffarie applicate per i servizi previsti nella presente convenzione.

Art. 5

Il personale / i volontari dell'Associazione devono rispettare i principi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche per dati o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta in regime di convenzione di cui al presente atto.

Art. 6

Il Comune di Lecco corrisponderà all'Associazione l'importo annuo di €. 8.000,00 a titolo di concorso alle spese per l'attività svolta a favore della cittadinanza lecchese.
L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione annuale anticipata; la liquidazione sarà effettuata entro 90 giorni dalla data di presentazione della nota di richiesta di pagamento.

Art. 7

La presente convenzione, di durata annuale, ha validità per il periodo dal _____ al _____.

Art. 8

In caso di recesso anticipato, per gravi e comprovate ragioni, le parti devono dare un preavviso di almeno 60 giorni.

La presente convenzione si risolverà nel caso in cui mezzi, attrezzature, personale dell'associazione comportino il venir meno dei requisiti di idoneità per il perseguimento del servizio.

La presente convenzione, con il venir meno dell'erogazione di quanto pattuito, si risolverà immediatamente in caso di cessazione dell'attività, trasferimento della sede fuori dal territorio di Lecco o di trasformazione giuridica dell'Associazione.

Art. 9

Le parti concordano la registrazione solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico dell'Associazione.

Art. 10

Il presente rapporto convenzionale è regolato dalle clausole di disposizione della convenzione e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali in materia.


Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente a decidere il Foro di Lecco.

Lecco, li

Comune di Lecco

il Direttore del Settore Politiche Sociali
e di Sostegno alla Famiglia
dott.ssa Marina Panzeri

Croce Rossa Italiana



IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Antonella Faggi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vincenzo Del Regno

Il sottoscritto Segretario Generale , visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;
- ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000 è stata comunicata ai Sigg.ri Capogruppo Consiliari, ed è stata messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria Comunale;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135 del T.U.E.L. 267/2000.

Lecco, 22 DIC. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vincenzo Del Regno

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lecco,

IL SEGRETARIO GENERALE
.....
